

MOZIONE

PREMESSO CHE

L'articolo 13 del decreto legge 201/2011, anticipa dal 1° gennaio 2012 l'applicazione dell'imposta municipale propria, la cosiddetta **Imu**, introdotta dal decreto sul federalismo municipale (articoli 8 e 9 del decreto legislativo 23/2011) e si applicherà in via sperimentale dal 2012 al 2014 per poi entrare a regime nel 2015. Con **L'Imposta Municipale Unica Imu** (che sostituisce sia l'Irpef sui redditi fondiari delle seconde case, sia l'Ici, introdotta nel 1992 e successivamente abolita dall'ultimo governo Berlusconi), vengono introdotte le nuove aliquote fissate da ciascun Comune, aumentando o diminuendo l'aliquota ordinaria come segue:

- **Prima casa** aliquota ordinaria **0.4 %** può essere aumentata o diminuita a discrezione di ogni comune dello 0.2% (minimo- massimo **0.2%-0.6%**).
- **Altre proprietà** l'aliquota è dello **0.76 %** e può essere aumentata o diminuita a discrezione di ogni comune dello 0.3% (minimo-massimo **0.46%-1.06%**).

PREMESSO INOLTRE CHE

L'Imu è dovuta sia dai proprietari di immobili residenziali, sia dai proprietari di immobili commerciali. Inoltre la prima casa, **quella di abitazione, può** beneficiare di una detrazione fissa di 200 euro, più 50 euro per ciascun figlio (fino a 26 anni di età) sullo stato di famiglia.

CONSIDERATO CHE

La legge n.214 del 22 dicembre 2011 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201 (G.U. n.300 del 27 dicembre 2011) – istituzione dell'IMU (imposta Municipale propria). Art. 13 -Comma 10- settimo periodo "L'aliquota ridotta per abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 , n.504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n.662.

Articolo 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n.662: I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Il Consiglio Comunale della Città' di Biella IMPEGNA il Sindaco e l'Amministrazione Comunale

- Che alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza non temporanea in istituti di ricovero o di lungodegenza sanitaria, si applichi l'aliquota ridotta e la detrazione prevista per l'abitazione principale (e per le relative

pertinenze) nel comune di Biella, fermo restando la condizione che le unità immobiliari in oggetto non risultino locate, come da termini di legge.

-

I CONSIGLIERI COMUNALI

Benito Maria Possemato

Nicola Simone

Nicola Monteleone

Luigi Apicella

Marco Bettin

Sabatino Botta

Rinaldo Chiola

Fabrizio Merlo